

(N. 629)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DONATI, TRABUCCHI, ZUGNO e BALDINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 APRILE 1969

Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 44 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, recante interventi per la ripresa dell'economia nazionale

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, al primo comma dell'articolo 44 prevede l'applicazione della imposta del 4 per cento per i trasferimenti a titolo oneroso di « fabbricati ed aree destinate alla costruzione edilizia ».

Detta norma, che appare chiara nella sua espressione letterale in cui non emergono distinzioni di sorta fra tipo e tipo di edilizia, è stata interpretata e applicata in modo difforme da ufficio ad ufficio, con accentuata tendenza a criteri restrittivi, fatti propri dalla stessa amministrazione centrale con circolare della direzione generale tasse del 2 aprile 1966 n. 19/5963 dal titolo « N. 32031 — Registro — Trasferimenti fabbricati rurali — agevolazioni ex legge 13 maggio 1965, n. 431, e con comunicazione agli uffici della ministeriale 19 dicembre 1968, n. 202709/68 divisione XI, con risposta ad istanza del Consiglio notarile provinciale di Reggio Emilia relativa al succitato primo comma dell'articolo 44.

Dopo tale comunicazione, anche gli uffici che avevano applicato l'aliquota ridot-

ta al trasferimento di singoli locali adibiti a negozi o a fabbricati o terreni edificabili che non rivestano, soggettivamente ed obiettivamente, carattere residenziale e alle aree che non hanno specifica destinazione ad insediamento per edilizia residenziale sono stati indotti alla revisione delle loro precedenti decisioni.

Pensano i presentatori del presente disegno di legge che diverrà difficile all'amministrazione sostenere, in sede di contenzioso, l'interpretazione restrittiva che sta ora attuando, anche se è doveroso riconoscere che la relazione, che accompagna il disegno di legge di conversione del decreto-legge, ha posto l'accento soltanto sull'edilizia per abitazione, pur non escludendo alcun diverso tipo di edilizia.

Sembra pertanto ai proponenti che nulla autorizzi discriminazione fra fabbricato e fabbricato e fra area ed area, dal momento che la legge parla di fabbricati in genere e per le aree pone la sola condizione che siano destinate alla costruzione edilizia, e cioè che su di esse si debba costruire, indipendentemente da ciò che si deve costruire.

Lo spirito informatore della legge stessa e lo scopo che lo ha determinato suffragano validamente questa opinione. Si tratta in effetti di provvedimenti adottati per la ripresa della economia nazionale: ciò non può essere inteso che nel senso più lato e quindi riferito a tutti gli aspetti vari e molteplici della vita sociale i quali concorrono a determinare l'economia nazionale che si è voluto incentivare. Considerando ad esempio il trasferimento di un immobile adibito ad opificio industriale o di un'area destinata alla costruzione di un edificio a carattere industriale, non si vede come si possa negare una strettissima correlazione di tali immobili con la finalità economica che la norma vuol perseguire; non si conosce anzi un caso di fabbricato che possa dare più concreto apporto all'economia nazionale di quello che inerisce ad attività industriale. Che poi la legge si sia prefissa l'incremento anche delle attività industriali e dei servizi non è dubbio. Il titolo VI, ad esempio, parla infatti di facilitazioni per la vendita di macchinario alla media e piccola industria. Sembrerebbe contraddittorio ritenere che il titolo VII della stessa legge, il quale parla « di agevolazioni fiscali per l'edilizia » in genere, intenda non considerare nel novero delle attività che si sono volute incoraggia-

re l'industria, elemento essenziale dell'economia nazionale.

Sembra pertanto ai proponenti che a facilitazioni varie alle diverse attività produttive non possano non corrispondere facilitazioni nella materia immobiliare di cui al titolo VII della legge. Pertanto ogni interpretazione restrittiva sembra contraria alla lettera e allo spirito della legge e occorre eliminare ogni tendenza interpretativa discriminatrice che valga a limitare la sfera di applicazione di una norma, la cui portata, per il fine propostosi, non può che essere la più ampia possibile.

Ritengono infine i proponenti che i concetti su esposti trovino esatta rispondenza nel principio più volte enunciato dalla Corte di cassazione, secondo il quale le norme contenenti benefici fiscali vanno interpretate in modo da comprendere tutti i casi ai quali le norme stesse si possano riferire nella lettera e nello spirito: unica condizione è che non venga spostata la logica estensione ed alterata la specifica finalità della legge.

Nel sottoporre quanto sopra alla vostra cortese attenzione, onorevoli colleghi, i proponenti si augurano la vostra meditata ma rapida considerazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'espressione « fabbricati e aree destinate alla costruzione edilizia » di cui al primo comma dell'articolo 44 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 421, concerne fabbricati ed edilizia di qualsiasi specie.